

R.G.A.C. N. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE

Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.

Il Giudice relatore, dott. [REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED]
lette le istanze e le richieste delle parti e le dichiarazioni rese,

rilevato, con riferimento all'affidamento dei figli minori, che non vi è contrasto fra le parti in ordine all'opzione dell'affidamento condiviso e che non sono emersi elementi per considerare tale soluzione in contrasto con gli interessi dei minori;

rilevato, quanto al collocamento dei minori e all'assegnazione della casa coniugale, che:

a) in generale, la scelta del genitore di prevalente collocamento deve essere necessariamente assunta nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, all'esito di un giudizio prognostico, da condurre sulla base di elementi concreti, tenendo conto "del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore" (cfr. Cass. n. 3913/2018);

b) nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria sommaria è emerso che: a) che la gestione paritetica dei figli è il frutto di un accordo di fatto fra i coniugi a seguito dell'interruzione della convivenza; b) in precedenza è stata la ricorrente – che ha iniziato a lavorare stabilmente solo nel 2025 - a farsi carico in via prevalente dell'accudimento dei minori; c) la ricorrente è il coniuge economicamente più debole; pertanto anche in considerazione dell'età dei bambini (7 anni [REDACTED] e 5 anni [REDACTED]) ne appare opportuno il collocamento prevalente presso la ricorrente, cui deve essere assegnata la casa coniugale in base ai dettami di cui all'art. 337 sexies c.c.;

rilevato, con riferimento alla disciplina del diritto di visita paterno che nello spirito dell'affidamento condiviso la concreta gestione dei figli vada rimessa all'accordo dei genitori, in quanto nonostante la disgregazione dell'unione affettiva quali coniugi, essi sono tenuti a collaborare per garantire una serena crescita ai minori, nonché regolari, soddisfacenti e formative relazioni familiari con l'altro genitore; in difetto di accordo, il padre potrà incontrare i figli il martedì e il giovedì ore 16:00 alle ore 20:00, occupandosi di prelevarli e riaccomagnarli; nonché a fine settimana alternati dal sabato sera dalle ore 19.00 alla domenica sera fino alle 21.00, occupandosi di prelevare e riaccomagnare i minori, nonché ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre sino alle ore 20.00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 10.00 del 30 dicembre sino alle ore 20.00 del 6 gennaio, e, in occasione della festività pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10.00 del sabato Santo sino alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, infine, il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive;

ritenuto, quanto al mantenimento dei figli minori, che:

a) ai sensi dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo; l'art.

337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

b) dagli atti di causa è emerso che la [REDACTED] nel mese di marzo 2025 è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile netta di [REDACTED], mentre il [REDACTED] percepisce una retribuzione netta di [REDACTED];

c) conseguentemente, salvo ulteriore successivo scrutinio, appare congruo fissare l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minorenni, collocati presso la madre, tenuto conto della loro età e delle loro esigenze, nell'importo complessivo di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo approvato vigente, cui si rinvia;

ritenuto, quanto all'assegno mantenimento ex art. 156 c.c. richiesto dalla ricorrente che:

a) con la separazione personale il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa di una eventuale sentenza di divorzio; lo status giuridico di coniuge rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri in grado di consentirgli di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio;

b) la determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata;

c) ai fini delle decisioni da assumere va considerato che sulla base dei dati finora acquisiti, e salvo migliore verifica della effettiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, è ravvisabile una asimmetria tra le condizioni economiche del marito e quelle della moglie, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza;

d) nella specie, alla luce degli elementi valutativi sopra riassunti, anche in ragione delle richieste di parte ricorrente, l'adempimento dell'obbligo di mantenimento della [REDACTED] ben può essere adempiuto ponendo a carico del [REDACTED] l'obbligo di pagare la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie, da versare alla avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese;

P.Q.M.

pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473-bis.22, comma I, c.p.c.:

1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;

2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo che, in via ordinaria, i medesimi coabitino con la madre, fermo restando che la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;

3. assegna il godimento della casa familiare sito in [REDACTED] alla ricorrente;

4. regola il diritto di visita paterno come in parte motiva;

5. pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di complessivi Euro 400,00 per il mantenimento dei figli minori (200,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla [REDACTED] automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, nonché il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, come da vigente protocollo, cui si rinvia;



6. pone a carico del [REDACTED] l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di complessivi Euro 150,00 per il mantenimento della moglie da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla [REDACTED] automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;

ALTRESÍ

rilevato che occorre pronunciare sentenza non definitiva sullo status con conseguente deliberazione dei mezzi istruttori solamente all'esito;

FISSA per la discussione della domanda sullo status l'udienza del [REDACTED]

DISPONE che l'udienza sia sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte (da fare pervenire, possibilmente, entro le [REDACTED] onde permettere alla Cancelleria di lavorarle tempestivamente).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi.

Trani, [REDACTED]

Il Giudice relatore

[REDACTED]

